



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore SACCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 48 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto di voto plurimo ponderato ai genitori di figli minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia la famiglia è da sempre il soggetto economico protagonista dello sviluppo del Paese, ma non è mai diventata un adeguato soggetto politico. Lo dimostrano i dati sul trattamento fiscale dei figli a carico: una famiglia con un figlio e 24.000 euro di reddito paga poco meno di 4.000 euro di imposte, mentre in Francia paga solo 910 euro.

Dal momento che siamo il Paese con il tasso di natalità più basso al mondo, la risposta ad una società che è destinata ad invecchiare è data proprio dal riconoscere il diritto di voto, e quindi dal dare espressione politica, alle generazioni future. Non si chiede al bambino di esprimere un giudizio politico e di assumersi la pesante responsabilità di scegliere: riconoscendogli il diritto di essere rappresentato politicamente attraverso il voto espresso dai genitori, gli si conferisce esistenza e peso politico.

Il diritto del minore ad una adeguata rappresentanza politica non è un «diritto minore» ed è alla base di diverse iniziative politiche e legislative. Qualche anno fa fu l'economista Luigi Campiglio ad avanzare la proposta di inserire in Costituzione un diritto di voto dei minori delegato ai genitori che hanno i figli in carico fino alla maggiore età.

Di recente, proposte simili hanno animato il dibattito parlamentare in diversi Paesi europei: in Germania una delegazione di quasi 50 deputati ha presentato nel luglio del 2008 una proposta di legge per assegnare il diritto di voto alla nascita, «esercitato dai genitori o tutori legali, come rappresentanti legali». Un'ipotesi analoga è stata sostenuta da Paul Kirchhof ex giudice costituzionale nel suo libro *Deutschland im Schuldensog* (La

Germania nel gorgo dei debiti). Tuttavia, la relazione accompagnatoria del documento 15/1544, presentato al Bundestag tedesco l'11 settembre 2002 da esponenti di diversi orientamenti politici, spiegava come fosse opportuno riconoscere al minore il diritto di voto sin dalla nascita, in coincidenza dell'acquisto della capacità giuridica, e come i genitori fossero chiamati ad esercitare il voto nel suo interesse, tenendo conto della sua progressiva maturazione e dei suoi orientamenti.

In Italia già nel 1848 il liberale Antonio Rosmini aveva presentato una proposta analoga disegnando il suo progetto costituzionale per la nascita Italia, con l'estensione del suffragio universale alle donne e ai figli, che esercitano il loro diritto attraverso il padre.

In tempi più recenti, sono state le ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani) a riprendere la questione del cosiddetto voto plurimo nel marzo del 2004, tramite la presentazione di un documento «Un bambino un voto», da parte del loro Presidente Luigi Bobba.

Infine, anche il Parlamento europeo ha approvato il 21 febbraio 2008, a larga maggioranza, una risoluzione sul futuro demografico dell'Europa nella quale, all'articolo 104, si afferma che esso pone problemi nuovi per quanto riguarda i meccanismi democratici e i canali attraverso cui la voce della pluralità delle sue componenti può trovare ascolto e peso sul piano della decisione politica. La risoluzione ha ritenuto centrale in questo momento storico di bassa natalità la questione della rappresentanza politica dei minori, che rappresentano il futuro comune, e quindi politico, della comunità,

ma che attualmente non hanno alcuna voce e peso sul piano delle decisioni.

Per massimizzare i voti, le azioni dei partiti si preoccupano poco delle questioni lontane, ed enfatizzano un'agenda che consenta loro di innalzare subito il consenso. Nel linguaggio degli economisti, le scelte governative di lungo periodo non sono ottimali in quanto il Governo non può scambiare voti attuali contro voti futuri: chi sarà cittadino domani, oggi non vota. Questa inefficienza della procedura democratica potrebbe venire quindi attenuata qualora i minori disponessero di una propria rappresentanza politica, e dunque di un proprio diritto di voto fin dalla nascita.

Nel raffronto tra le iniziative legislative intraprese, si riscontrano diverse modalità possibili di esercizio del voto plurimo: il documento delle ACLI, ad esempio, riconosceva un diritto di voto alle madri che, per ragioni antropologiche e motivazioni supportate da dati empirici econometrici, si dimostrano maggiormente sensibili alle problematiche sociali, dei bambini in modo particolare. Con questo disegno di legge si prevede,

invece un voto ponderato a favore sia del padre che della madre (pari a 0,5 per ciascun figlio).

La presente proposta vuole dare, inoltre, concreto valore pubblico alla natalità e si vuole porre le premesse per l'adozione di politiche di sostegno alle famiglie numerose sia in termini di riassetto del sistema tributario che di specifiche provvidenze per la cura dei minori nei primi anni di vita.

L'obiettivo principale, in una società come la nostra che sempre più invecchia, è quello di ritardare la rappresentanza politica sulle generazioni più giovani in modo che essa riacquisti il senso del futuro.

L'articolo unico del disegno di legge introduce una modifica all'articolo 48 della Costituzione, riconoscendo ai genitori maggiorenni il diritto di esprimere un voto plurimo ponderato sulla base del numero dei figli minorenni.

La nuova formulazione dell'articolo 48 dispone, inoltre, che le modalità di esercizio di tale diritto siano stabilite da una legge ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

I genitori maggiorenni hanno il diritto di esprimere un voto plurimo ponderato sulla base del numero dei figli minorenni. Le modalità di esercizio di tale diritto sono stabilite con legge ordinaria.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.».